

Comune di MANZANO

Provincia di Udine

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n.12 del 07 luglio 2014
Modificato con delibera del Consiglio
Comunale n.19 del 27.07.2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Istituzione del tributo
- Art. 3. Gestione del Servizio
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO SOGGETTI PASSIVI e BASE IMPONIBILE

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Determinazione della base imponibile

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodicità del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23. Riduzioni per il recupero
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Agevolazioni sociali
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Poteri del Comune
- Art. 30. Riscossioni
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni e interessi
- Art. 33. Rimborsi e compensazioni
- Art. 34. Somme di modesto ammontare
- Art. 35. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 37. Clausola di adeguamento
- Art. 38. Disposizioni transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446, disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Manzano del Tributo comunale sui rifiuti denominato di seguito tributo, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.

Articolo 2 Istituzione del tributo

1. Nel Comune di Manzano è istituito, a decorrere dal 01/01/2014 il tributo sui rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la TARI costituisce una componente riferita ai servizi. Che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
2. Il tributo è applicato sulla base di una tariffa determinata applicando i criteri e le condizioni previste dal D.P.R. 27 aprile 1999 nr. 158, che consentono di commisurare le tariffe sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione gli usi e alla tipologia delle attività svolte, articolando le categorie
3. in sottocategorie che riflettano la produttività quali-quantitativa dei rifiuti, secondo il principio "chi inquina-paga".
4. Il tributo è destinato in ogni caso alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, compreso i costi di smaltimento in discarica, ed esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone
5. l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento ha natura tributaria, in quanto non si intende istituire la tariffa con natura corrispettiva di cui al commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, nr. 201.

Articolo 3 Gestione del Servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Per servizio svolto in privativa si intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla vigente normativa.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e
4. gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie
2. dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. Nel caso di immobili od aree operative insistenti sul territorio di piu' comuni, il potere impositivo spetta al comune sul cui territorio insiste in modo prevalente la superficie dell'immobile o dell'area operativa soggetti al tributo.

TITOLO II PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE

Articolo 5

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto per il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ed anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con esclusione delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati.
2. Salvo quanto specificato nel successivo articolo 7, sono soggetti al tributo:
 - a) tutti i locali intesi come strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno anche se non conformi alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali;
 - b) tutte le aree scoperte operative, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture aperte su almeno un lato.
3. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas, telefono ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare dell'attività di dichiarazioni a pubbliche autorità, determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o conduzione del locale o dell'area operativa e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività
5. economica o professionale, ai locali destinati ad attività è applicata la tariffa dovuta per la specifica attività esercitata. Qualora non siano distinguibili i locali destinati all'attività da quelli di uso domestico si applica la tariffa dell'uso prevalente.
6. Il mancato utilizzo del servizio comunale di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6

Soggetti Passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare coabitanti nella medesima abitazione o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello relativo alla presentazione della denuncia, sia esso quello relativo al pagamento della tariffa.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per i locali e le aree operative destinate ad attività ricettivo-alberghiere o similari (bed & breakfast, affittacamere, case vacanza, case di cura, case di riposo etc.) il tributo è dovuto dal titolare/conducente dell'attività.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune

- e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri
6. obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione e di cessazione.
 7. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza l'istituzionario della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività, ovvero, nel caso di comitati o associazioni, il soggetto che le rappresenta legalmente.

Art.7

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso dell'anno. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione.
2. A titolo esemplificativo non sono soggetti all'applicazione del tributo in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, vani scale e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- superfici coperte di altezza al colmo pari od inferiore a 150 centimetri.
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, ovvero inagibili, sulla base della documentazione rilasciata dal Comune purché di fatto non utilizzati;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. La richiesta per ottenere l'esenzione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'inizio dei lavori.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo tra i condomini.

Utenze non domestiche

- locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree non operative comunque impraticabili o intercluse da stabile recinzione, adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ovvero in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo, non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto.
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, ovvero inagibili, sulla base della documentazione rilasciata dal Comune purché di fatto non utilizzati;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità

del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. La richiesta per ottenere l'esenzione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dall'inizio dei lavori.

- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e con l'esclusione della casa parrocchiale e dei locali destinati ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - per gli impianti di carburanti: le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le superfici operative inibite all'accesso del pubblico: sono invece soggette a tariffa i locali e l'area di proiezione al suolo della pensilina
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. L'esclusione dal tributo decorre dalla data dell'evento. Qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa o il Comune non possa desumerla da altri elementi, l'esclusione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 8

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette al tributo:
 - le superfici adibite all'allevamento di animali, o ad attività di produzione agricola, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

Categoria di attività	% di riduzione della superficie
magazzini senza alcuna vendita diretta e depositi agricoli	80
distributori di carburanti, campeggi, impianti sportivi	60
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi, case di cura e riposo	30
lavanderie a secco e tintorie non industriali	40
attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine, officine meccaniche	40

Botteghe artigiane tipo falegname, fabbro, elettricista, idraulico e simili	40
Attività industriali con produzione di beni specifici	80
Attività artigianali con produzione di beni specifici	80
Ipermercati misti	30

4. Per usufruire della riduzione percentuale di superficie imponibile di cui al precedente comma gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività prevalente e la sua classificazione (codice ATECO), nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali non assimilati e/o assimilabili, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, fornendo idonea documentazione comprovante il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la predetta riduzione non potrà essere accordata, fino a regolarizzazione della dichiarazione.

Articolo 9

Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione TARI, la base imponibile, a cui applicare il tributo, è data per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del nuovo tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., o della TARSU, di cui al capo III del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., fatto salvo l'obbligo di presentazione di debita dichiarazione di cui all'art. 27
2. Fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) ed i dati comunali riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile al tributo di tutti i locali e delle aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
3. La misurazione complessiva della superficie da assoggettare al tributo è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (per esempio la planimetria sottoscritta da tecnico abilitato), ovvero da misurazione diretta.
4. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di cui al comma 2, la superficie assoggettabile al tributo dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, nr.212 (Statuto del contribuente).

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 10

Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147
8. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
9. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
10. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
11. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
12. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
13. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Art. 11

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 debitamente corrette con i criteri introdotti dall’art. 5, comma 1) del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in Legge 28 ottobre 2013 nr. 214, che consentono di commisurare le tariffe oltre che alle quantità medie ordinarie anche in relazione gli usi e alla tipologia delle attività svolte, articolando le categorie in sottocategorie che riflettano la produttività quali-quantitativa dei rifiuti, secondo il principio “chi inquina-paga”.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 12

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Le tariffe per le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportate nell'allegato A) al presente regolamento.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri di produttività dei rifiuti determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13

Periodicità del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, nei termini previsti dal successivo art.27.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni, non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Il numero degli occupanti è fissato in una unità nel caso di:
 - abitazioni "tenute a disposizione" da soggetti residenti e non residenti che le possiedono a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d'uso o abitazione
 - abitazioni "tenute a disposizione" dalle persone che hanno trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o altri istituti di ricovero e cura.
 - abitazioni "tenute a disposizione" dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)
 - alloggi tenuti a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Qualora gli alloggi risultino locati a non residenti si assume come numero di occupanti quelli dichiarati dall'utente, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento il numero di occupanti rilevato.

4. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze, alla data di occupazione. Per le variazioni successivamente intervenute nel corso dell'anno solare si opererà il conguaglio nella rata emessa a saldo del tributo dovuto.

Art. 16

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT

relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione di cui all'allegato A) è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione (ad es. ufficio, show room, mensa, magazzino etc.)

Art. 18 **Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il gettito TARI.

Art. 19 **Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che, nell'ambito dell'intero territorio comunale, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa è dovuta per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per i giorni effettivi di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la misura della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per l'ultima rata di conguaglio del tributo principale.
5. Nel Comune di Manzano il tributo complessivamente dovuto è ridotto del 20%:
 - a) nel caso di occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni per la promozione del territorio e dell'ambiente, delle produzioni tipiche, artigianali, artistiche ed agricole locali, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo, riconosciute tali con atto deliberativo della Giunta Comunale, ovvero organizzate dalla locale Pro-Loce e/o da Associazioni e Comitati operanti nel territorio comunale.
6. Sono esenti dal tributo:
 - b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, per finalità istituzionali, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici non commerciali per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose ed assistenziali, da parte delle relative associazioni e/o comitati senza fini di lucro ovvero finalizzate alla raccolta di fondi a favore delle associazioni stesse;
 - d) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione il Comune di Manzano partecipi attivamente sulla base di accordo deliberato dalla Giunta comunale.
7. L'importo del tributo da corrispondere è arrotondato all'euro superiore se i decimali superano i 49 centesimi di euro, ai 49 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a €10,00.
8. Il versamento di quanto dovuto è effettuato tramite modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite versamento diretto alla tesoreria comunale.

9. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.
10. Gli uffici comunali competenti al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quelli addetti alla vigilanza trasmettono all'ufficio tributario comunale tutte le concessioni rilasciate e segnalano tutte le occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20 **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermato con il comma 666) dell'art.1, della Legge 147/2013.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 50 %.
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono (iscritti AIRE) o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50%.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%.
Tale riduzione viene concessa su istanza dell'interessato, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore, contenente la dichiarazione sull'effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore presso l'abitazione del richiedente.
Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. La riduzione della tariffa è applicabile, oltre che alla modalità sopra indicata, anche ad altri tipi di compostaggio domestico, quali le concimaie o cassa/cumulo compostaggio, purchè siano rispettati i vigenti regolamenti comunale di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 **Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23

Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella sola parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e/o riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e/o riciclo nella seguente misura:
 - rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.
3. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al recupero secondo le percentuali di seguito indicate:
Fino al 10% nessuna riduzione
Dal 10% al 50% riduzione del 30%
Oltre il 50% riduzione del 50%
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o riciclo, in conformità delle normative vigenti.
5. La suddetta riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.

Art. 24

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 800 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, nella sola parte variabile, in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 800 metri lineari. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti vengono prodotti al sito di raccolta.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25 **Agevolazioni sociali**

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, a favore i nuclei familiari residenti nel territorio comunale in particolari condizioni di disagio socio-economico con le seguenti misure:
 - a) Riduzione del 50% a favore dei nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo di €uro 5.000,00
 - b) Riduzione del 30% a favore dei nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annualmente fissato come soglia ISEE di accesso ai bonus sociali (SGATE);
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Per beneficiare di tale agevolazione, gli interessati dovranno presentare istanza all'Ufficio Tributi, utilizzando i modelli già predisposti e allegando il certificato ISEE in corso di validità relativo all'annualità per la quale si richiede di godere dell'agevolazione. L'agevolazione ha validità annuale e deve essere richiesta per ogni annualità d'imposta per la quale si voglia godere del trattamento agevolato obbligatoriamente entro:
 - a) per l'anno 2020 entro il 31 agosto 2020
 - b) a partire dal 2021 entro il termine del 31 maggio di ogni anno.

Art. 26 **Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Le riduzioni e le agevolazioni sono cumulabili. In ogni caso verrà applicata la misura agevolativa più favorevole al contribuente.
2. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60% del tributo dovuto.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 **Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 1. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

2. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 3. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con

l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 3). Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
7. In caso di mancata o tardiva presentazione della denuncia di cessazione il tributo è dovuto sino alla data in cui detta denuncia viene prodotta, salvo i casi in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6), se più favorevole.
9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5) e sia fatta in forma scritta e firmata.
10. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella B allegata al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 **Poteri del Comune**

1. Il Comune designa ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 147/2013 un funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30 **Riscossioni**

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere versata al Comune in n. 3(tre) rate con scadenza di pagamento 30 giugno - 30 settembre per l'acconto e il 5 dicembre per il saldo, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali.
 - a) Acconto deve essere pari al 75% dell'importo dovuto relativamente alle tariffe dell'anno precedente;
 - b) Saldo è pari alla parte restante in base alle tariffe per l'anno di riferimento.Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate a conguaglio.
4. E' concessa la possibilità di versamento del tributo in un'unica rata annuale entro la prima data di scadenza.
5. Il funzionario responsabile del tributo, può concedere il frazionamento del pagamento delle somme dovute applicando le seguenti modalità:

❖ **Istanza di rateizzazione:**

- A. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, in questo caso il contribuente può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
- B. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di 36(trentasei) rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00 con i seguenti criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 50,01 a euro 300,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 300,01 a euro 700,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 700,01 a euro 1.500,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 1500,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

C. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:

- a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l'ammontare minimo previsto annualmente per le agevolazioni del bonus sociale SGATE;
 - b) per le società di persone e di capitale, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro,
6. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall'istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione;
 7. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al comune tramite apposito bollettino di conto corrente postale (modello ministeriale), ovvero tramite modello di pagamento unificato (MOD F24) di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241. L'importo del tributo da corrispondere è arrotondato all'euro superiore se i decimali superano i 49 centesimi di euro, ai 49 centesimi di euro superiori in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per somme di importo inferiore a € 10,00.
 8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento di cui all'art.1, è inviato, anche a mezzo raccomandata A.R., un avviso bonario, (sollecito) indicante le somme da versare in unica rata entro quindici giorni dalla ricezione, con eventuale addebito delle sole spese di invio.

Art.31

Accertamento

1. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento non regolarizzato, nonché l'omessa od infedele dichiarazione sono accertati emettendo d'ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, a pena di decadenza, avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni ed interessi di cui all'art.32.
2. l'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto ed indica distintamente le somme dovute per tributo, addizionale provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva meditante ruolo coattivo di cui al D.P.R. N.602/1973, con aggravio delle spese di riscossione ed ulteriori interessi di mora.
3. Per la rateizzazione delle somme oggetto di accertamento si applica il comma 3) del precedente art. 30.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi comportano l'automatico adeguamento in banca dati del soggetto passivo e della base imponibile per le annualità successive, ai fini del calcolo del tributo, non essendo necessaria apposita dichiarazione.

Art. 32

Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00;

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00;
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1), 2) e 3) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi; La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art.13 del D.Lgs 471/1997 come integrata dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Nel caso di versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Nel caso di versamenti effettuati con ritardo superiore a 15 giorni, e fino a 30 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un decimo;
Nel caso in cui il versamento venga regolarizzato entro l'anno la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un ottavo.
Per le predette sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art.17, comma 3, del D.Lgs 472/97;
6. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;

Art. 33

Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Manzano per immobili ubicati in Comune diverso;
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 32, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili;
3. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'imposta con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo. A tal fine il contribuente deve presentare al responsabile dell'imposta apposita comunicazione dichiarando la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. Sulle somme oggetto di compensazione non sono calcolati interessi. Sono vietate le compensazioni tra diversi tipi di imposte;
4. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori ad euro 10,00 per ciascun anno di imposta.

Art. 34

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.

Art. 35 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Avverso il presente atto ai sensi degli art.19 e 20 del D.lgs. n.546/92 è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine. Il ricorso, contenente i dati previsti dall'art. 18 del decreto legislativo n. 546/1992, deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica, tenuto conto dei termini di sospensione previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art.17 bis del D.lgs. 546/92, dal 01/01/2018, per le controversie di valore non superiore ad € 50.000,00 calcolato secondo la predetta disposizione normativa (solo imposta), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In ipotesi di reclamo, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo. Il ricorso va notificato a questo Ente con una delle seguenti modalità: secondo le norme degli art. 137 e seguenti del c. p. c, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo il servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Il ricorso è soggetto al contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal termine del periodo di sospensione, pari a 90gg., previsto dall'art.17 bis del D.lgs. 546/92, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso e dei documenti che intende produrre presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le modalità di cui all'art. 22 del citato D.lgs. 546/92, se il tentativo di mediazione non è andato a buon fine. Il deposito e la notifica delle parti, dei consulenti e degli organi tecnici indicati nell'art. 7, comma 2, a seguito della modifica dell'art 16 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, avviene esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. L'obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino €. 3.000,00 (tremila). Se l'importo del tributo liquidato con il presente atto è pari o superiore ad €. 3.000,00 (tremila) è necessario che il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario, giusto art.12 del D.lgs. 546/92. Per poter eseguire il deposito ricorso/appello e degli altri atti processuali in modalità telematica è necessario registrarsi all'applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 **Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 707 lettera a) della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147 essendo soppresso, a partire dal 1° gennaio 2014, il tributo Tares e la maggiorazione istituiti con l'art. 14 del D.L. 6/12/2011 nr. 201, convertito in Legge 214/2011 e quindi tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 37
Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38
Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, sedi di associazioni, luoghi di culto, circoli privati, sale per ricevimento, affittacamere, cinematografi e teatri
2	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, depositi agricoli
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni, show room in genere
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, ambulatori e studi medici in genere, farmacie e ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
15	Negozi non alimentari e banchi di mercato non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, officine cost. meccaniche
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
25	Bar, gelaterie, trattorie, ristoranti, pizzerie, pizza al taglio, mense aziendali, agriturismo con somministrazione.
26	Tutti i negozi alimentari e plurilicenze alimentari e miste, agraria, banchi mercato alimentari

ALLEGATO B

Art. 31		
Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei dati sulla provenienza sia sulla destinazione